



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2002
COM(2002) 241 definitivo

2000/0246 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante regole comuni nel settore dell'aviazione ed istituzione di un'Agenzia europea per
la sicurezza aerea**

**RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante regole comuni nel settore dell'aviazione ed istituzione di un'Agenzia europea per
la sicurezza aerea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione esprime un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione formula qui di seguito il suo parere sui ventotto (28) emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ANTEFATTI

- a) Il 4 dicembre 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la sua proposta di regolamento (COM(2000) 595 def. - COD 2000/0246 del 27 settembre 2000)¹.
- b) Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole in occasione della sessione plenaria del 30 maggio 2001². Il Comitato delle regioni non è stato consultato.
- c) Il 5 settembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, un parere contenente cinquantasette (57) emendamenti alla proposta della Commissione³.
- d) Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 19 dicembre 2001⁴.
- e) L'11 gennaio 2002 la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato, una comunicazione al Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio (SEC(2002) 23 def.).
- f) La posizione comune del Consiglio è stata trasmessa al Parlamento il 17 gennaio 2002.

¹ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 1.

² GU C 221 del 7.8.2001, pag. 38.

³ GU C 72 del 21.3.2002, pagg. 80-146.

⁴ GU C 58 E del 5.3.2002, pagg. 44-67.

- g) Il 9 aprile 2002 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione contenente ventotto emendamenti alla posizione comune.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Le discussioni svoltesi nella Comunità ma anche al di fuori di questa e in sede di JAA (Autorità aeronautiche comuni, un organismo intergovernativo che definisce norme e procedure di sicurezza comuni in Europa) hanno posto in evidenza la necessità di istituire un organismo dotato di forti poteri in materia di sicurezza aerea a cui affidare i compiti esecutivi attualmente svolti a livello nazionale. A tal fine, il 16 luglio 1998 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare un negoziato con gli Stati membri delle JAA ma non membri dell'UE al fine di istituire un organismo internazionale. Tale iniziativa ha tuttavia incontrato molte difficoltà che hanno spinto la Commissione a presentare, su invito del Consiglio in occasione della riunione del 26 giugno 2000, una propria proposta di regolamento intesa ad istituire, in ambito comunitario un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e a definire regole comuni nel settore dell'aviazione civile.

Obiettivo fondamentale della proposta è realizzare e mantenere livelli elevati ed uniformi di sicurezza e di tutela dell'ambiente nella Comunità. Altri obiettivi sono la facilitazione di una libera ed equa concorrenza nella Comunità, procedure di certificazione più efficaci e la promozione a livello mondiale delle norme aeronautiche europee. Per realizzare tali obiettivi è necessario, da una parte, elaborare, approvare ed applicare in modo uniforme tutte le norme necessarie, garantire un riconoscimento automatico, senza ulteriori requisiti e verifiche, delle autorizzazioni concesse conformemente alle suddette norme ai prodotti, agli organismi e al personale dell'aviazione civile e, dall'altra, istituire un'agenzia comunitaria in grado di assistere la Commissione nei compiti d'esecuzione a lei delegati e di eseguire taluni compiti con la necessaria efficienza e rapidità.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha adottato in seconda lettura ventotto emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Tutti questi emendamenti sono stati accolti dalla Commissione, fatte salve le osservazioni qui di seguito esposte in ordine agli emendamenti 1 e 4.

Gli emendamenti sostanziali possono essere classificati nelle seguenti categorie:

Le modalità di estensione dell'ambito del regolamento

Gli emendamenti 1 e 4 chiedono alla Commissione di presentare proposte per coprire l'intero ambito della sicurezza aerea, in particolare le autorizzazioni degli equipaggi e le operazioni aeree. Nel merito, la Commissione è dello stesso avviso, poiché le proposte che il Parlamento europeo le chiede sono già previste nel suo programma di lavoro, ma deve sottolineare che, al di fuori del presente contesto, la loro presentazione non deve essere interpretata come lesiva del suo diritto d'iniziativa quale sancito dal trattato. L'approvazione degli emendamenti 1 e 4 non può pertanto essere considerata in nessun caso una limitazione di tale diritto d'iniziativa.

Le modalità d'istituzione delle agenzie

L'emendamento 2 ha lo scopo di prendere atto della volontà del Parlamento europeo di stabilire norme comuni riguardo ai contributi in contanti o in natura che gli Stati membri dovrebbero corrispondere alle agenzie per facilitarne l'istituzione nel loro territorio. Tale

domanda sembra legittima, anche se forse l'ambito di questo regolamento non è il più opportuno per esprimerla. Pertanto la Commissione accoglie tale emendamento, ma si riserva il diritto di decidere sull'opportunità di proporre norme comuni per tutte le Agenzie.

Nomina e rafforzamento dei poteri del direttore esecutivo dell'Agenzia

Gli emendamenti 10, 12, 13 e 14 sono diretti a facilitare la nomina del direttore esecutivo e a rafforzare la sua autorità sugli altri direttori. La Commissione accoglie questi emendamenti.

Eliminazione del riferimento a interessi commerciali

Gli emendamenti 6 e 8 sono diretti a evitare una lettura e un'interpretazione che inducano a pensare che decisioni che dovrebbero essere adottate solo in base a considerazioni di sicurezza o di compatibilità ambientale, possano essere influenzate da considerazioni di tipo commerciale. La Commissione accoglie questi importanti chiarimenti.

Rafforzamento dell'autonomia dell'Agenzia

Secondo il Parlamento gli emendamenti 9 e 11 mirano a riequilibrare i rapporti tra l'Agenzia e la Commissione. L'emendamento 9 può essere accolto poiché è legittimo vigilare affinché la Commissione, che non ha esperienza tecnica, non possa modificare una norma senza verificarne l'impatto in termini di sicurezza o di tutela ambientale; nell'elaborazione di tale emendamento si salvaguarda il diritto d'iniziativa della Commissione. L'emendamento 11 costituisce piuttosto una modifica nella presentazione, dato che l'accordo della Commissione è sempre necessario anche nella nuova redazione. La Commissione accoglie questi emendamenti.

Transizione

Con l'emendamento 16 si intende limitare il periodo nel quale si può mantenere un doppio sistema di certificazione, comunitario e nazionale, per facilitare la transizione. Gli argomenti politici del Parlamento sono ammissibili e di conseguenza la Commissione accoglie detto emendamento.

Emendamenti testuali

Il resto degli emendamenti riguarda miglioramenti testuali.

- Gli emendamenti 3, 5 e 15 sono diretti a reintrodurre il testo iniziale della Commissione,
- L'emendamento 7 e gli emendamenti da 17 a 28 sono diretti ad integrare miglioramenti testuali che sono auspicabili dopo l'adozione della posizione comune.

La Commissione accoglie questi emendamenti.

5. CONCLUSIONI

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta così come sopra.